

Pubblicato il 24/11/2021

**N. 00466/2021 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01104/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2021, proposto da

Eco.Dem. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Profeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Cognetti, 25;

***contro***

Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Dipierro e Monica Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Gioia del Colle, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Capozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Puglia, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Puglia,

non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Bari, prot. n. 4397 del 10.09.2021, trasmessa con nota prot. n. 82883/2021 del 13.09.2021, avente ad oggetto “Istanza per conseguimento provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per “realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero nonché alle modifiche sostanziali da apportare all'attività di autodemolizione”, sito in agro di Gioia del Colle alla via provinciale Santeramo Km. 3490 della Società Eco.Dem S.R.L.. Giudizio di compatibilità ambientale non favorevole.”;

- di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, ivi inclusi i verbali delle conferenze di servizio, con particolare riferimento al verbale del 3.9.2021 nonché ai pareri negativi espressi da ARPA Puglia e dal Comune di Gioia del Colle.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Gioia del Colle;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori avv.ti Saverio Profeta, Monica Gallo e Stefania Capozzi;

Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase, che l'istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente *fumus boni iuris*;

Ritenuto, infatti, che non appare possibile formulare *prima facie* una prognosi favorevole in punto di ipotizzato accoglimento del gravame, in quanto, con riguardo alla competenza nel caso di specie della Città Metropolitana di Bari, essa appare sussistere sia sulla base della norma di interpretazione autentica di cui alla legge regionale n. 33 del 23.09.2021, recante modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 17/2007, sia con riguardo all'applicabilità del divieto di "*venire contra factum proprium*";

Ritenuto, altresì, nel merito di dover debitamente tenere in considerazione i plurimi pareri negativi manifestatisi nel corso del procedimento in esame, con particolare riguardo ai pareri resi da ARPA e dal Comune di Gioia del Colle;

Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistano gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione II, respinge l'istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente FF

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

Lorenzo Ieva, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Alfredo Giuseppe Allegretta**

**IL PRESIDENTE**

**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**